

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2726**DISEGNO DI LEGGE****APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***nella seduta del 16 maggio 1952 (Stampato n. 2148)*PRESENTATO DAL MINISTRO AD INTERIM DEL TESORO
(VANONI)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 maggio 1952*

N. B. — Gli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dal Senato, e le variazioni apportate ai capitoli del bilancio sono riprodotti nell'apposito allegato (n. 2726-ter), nonché nella relazione della Commissione.

NOTA PRELIMINARE

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le spese del Ministero dei lavori pubblici previste per l'esercizio finanziario 1952-53 ammontano complessivamente a lire 152.589.187.665, di cui 152.588.950.645 lire concernono la parte effettiva — con un aumento di lire 17.139.059.250 in confronto della previsione per l'esercizio 1951-52 — e lire 237.020 riguardano le spese per movimento di capitali, il cui importo non ha subito variazioni nei confronti delle somme stanziare nello stesso esercizio 1951-52.

L'indicato aumento di lire 17.139.059.250 è la risultante di variazioni in più e in meno di alcune spese.

Le variazioni in più sono dovute principalmente alle maggiori spese previste:

a) in dipendenza della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, e del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356 riguardante la locazione di immobili urbani; . . .

b) per l'attuazione delle leggi 29 aprile 1949, n. 264 (art. 60); 25 giugno 1949, n. 409 (articoli 12 e 35), 29 luglio 1949, n. 531, 24 dicembre 1950, n. 1165, 17 febbraio 1951, n. 54; 2 aprile 1951, n. 314, 16 giugno 1951, n. 557, e 30 agosto 1951, n. 963, riguardanti rispettivamente le spese per avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, i piani di ricostruzione, i terremoti dal 1908 in poi, la segnaletica stradale, l'ospedale policlinico di Modena, l'autostrada Genova-Savona, il Cavo napoleonico e la Mostra d'oltremare;

c) per le opere autorizzate in unica soluzione e a pagamento differito dallo schema di legge per l'approvazione dell'annesso stato di previsione;

d) per il funzionamento degli uffici in dipendenza del maggior costo di alcuni servizi.

Le variazioni in meno invece dipendono:

a) dalla diminuzione di oneri relativi a spese di personale;

b) dalla cessazione o riduzione di spese contemplate da leggi particolari e speciali.

Il confronto tra le somme iscritte in bilancio per i due esercizi 1951-52 e 1952-53 si rileva dal seguente prospetto:

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	SPESA ORDINARIA		SPESA STRAORDINARIA		TOTALE	
	SOMME		SOMME		SOMME	
	previste per l'esercizio finanziario 1951-52	che si propongono per l'esercizio finanziario 1952-53	DIFFERENZE	previste per l'esercizio finanziario 1951-52	che si propongono per l'esercizio finanziario 1952-53	DIFFERENZE
CATEGORIA I.						
Spese effettive . . .	19.385.273.300	20.675.509.000	+ 1.290.235.700	116.064.618.095	131.913.441.645	+ 15.848.823.550
						+ 17.139.059.250
CATEGORIA II.						
Movimento di capitali	"	"	"	237.020	237.020	"
TOTALE . . .	19.385.273.300	20.675.509.000	+ 1.290.235.700	116.064.855.115	131.913.678.665	+ 15.848.823.550
						+ 17.139.059.250

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Avuto riguardo alle cause da cui dipendono, le variazioni predette si classificano come appresso:

SPESE CLASSIFICATE secondo i principali gruppi di bilancio	Variazioni nel debito vitalizio	Variazioni nelle	
		Per autorizzazione di legge	
		Stipendi e paghe ed altre competenze fisse	Indennità e competenze varie
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE			
<i>Spese ordinarie.</i>			
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	»	»	+ 1.785.066.000
Spese generali di personale e diverse relative al Magistrato alle acque	»	»	+ 8.400.000
Debito vitalizio	— 4.000.000	»	»
Opere in gestione dell'Amministrazione centrale e degli uffici tecnico-amministrativi decentrati . .	»	»	»
Contributi ad aziende autonome	»	»	»
	— 4.000.000	»	+ 1.793.466.000
<i>Spese straordinarie.</i>			
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	»	»	+ 8.000.000
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»	»	+ 99.472.000
Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale e contributi ad aziende autonome ed enti vari	»	»	»
Opere a pagamento non differito in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»	»	»
Annualità per opere straordinarie in concessione e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	»	»	»
Spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie . . .	»	»	»
Autorizzazione di spesa non ripartita	»	»	»
	»	»	+ 107.472.000
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.			
Estinzione di debiti	»	»	»
	— 4.000.000	»	+ 1.900.938.000

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Spese di personale		Variazioni nelle spese per i servizi		TOTALE delle variazioni
Per incremento o riduzione dell'onere		Per autorizzazione di legge	Per incremento o riduzione dell'onere	
Stipendi e paghe ed altre competenze fisse	Altre competenze			
— 554.435.000	— 110.310.000	+ 10.000.000	+ 340.809.000	+ 1.471.130.000
+ 3.231.000	+ 121.000	»	+ 2.100.000	+ 13.852.000
»	»	»	»	— 4.000.000
»	»	»	— 190.500.000	— 190.500.000
»	»	— 246.300	»	— 246.300
— 551.204.000	— 110.189.000	+ 9.753.700	+ 152.409.000	+ 1.290.235.700
— 81.920.000	»	+ 100.000.000	+ 34.100.000	+ 60.180.000
+ 20.960.000	+ 18.197.000	»	+ 48.200.000	+ 186.829.000
»	»	+ 1.667.600.000	»	+ 1.667.600.000
»	»	+ 5.919.201.230	»	+ 5.919.201.230
»	»	+ 5.018.013.475	— 3.000.000	+ 5.015.013.475
»	»	»	— 155	— 155
»	»	+ 3.000.000.000	»	+ 3.000.000.000
— 60.960.000	+ 18.197.000	+ 15.704.814.705	+ 79.299.845	+ 15.848.823.550
»	»	»	»	»
— 612.164.000	— 91.992.000	+ 15.714.568.405	+ 231.708.845	+ 17.139.059.250

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VARIAZIONI PER TRASPORTO DI FONDI TRA CAPITOLI DI BILANCIO

		Spese ordinarie		Spese straordinarie
Trasporto di fondi dal capitolo n. 190 dell'esercizio 1951-52 al capitolo n. 44 dell'esercizio 1952-53, dovendo la spesa relativa al rimborso all'Amministrazione ferroviaria del trattamento di quiescenza al personale del ruolo transitorio porsi a carico della parte ordinaria del bilancio	+ L.	50.000.000	—	L. 50.000.000

VARIAZIONI NEL DEBITO VITALIZIO

Diminuzione per minore fabbisogno (capitoli nn. 42, 43, 44)	— »	4.000.000		
		— L.	4.000.000	

VARIAZIONI NELLE SPESE DI PERSONALE

1. Per autorizzazione di legge:

Legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali:

Aumento di indennità di missione e di trasferimento (capitoli nn. 8, 10, 11, 19, 37, 117, 156, 157)

+ L.	1.793.466.000	+	L.	107.472.000
		+	L.	<u>1.900.938.000</u>

2. Per incremento o riduzione dell'onere:

a) Stipendi, paghe ed altre competenze fisse (capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 117, 155) — L.

551.204.000 — L. 60.960.000

b) Altre competenze (capitoli nn. 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 38, 41, 117, 118, 119, 121) — »

110.189.000 + » 18.197.000

— L. 661.393.000 — L. 42.763.000

— L. 704.156.000

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VARIAZIONI NELLE SPESE PER I SERVIZI

1. Per autorizzazioni di legge:

A) Aumenti	Spese ordinarie		Spese straordinarie
a) Legge 24 dicembre 1950, n. 1165, riguardante il miglioramento della segnaletica stradale e studi ed esperimenti relativi alla circolazione stradale (capitolo n. 104) .	—	+	L. 100.000.000
b) Legge 2 aprile 1951, n. 314, riguardante la costruzione dell'autostrada Genova-Savona (capitolo n. 141)	—	+	» 1.000.000.000
c) Legge 29 luglio 1949, n. 531, concernente la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti dal 1908 al 1936 (capitolo n. 152)	—	+	» 500.000.000
d) Leggi organiche concernenti opere a pagamento immediato che saranno eseguite con le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione (capitoli vari)	—	+	» 5.745.000.000
e) Leggi organiche concernenti spese per opere, concorsi e sussidi a pagamento differito, nei limiti fissati dagli articoli 4 e 5 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione in esame (capitoli nn. 211, 213, 215, 216, 219, 224)	—	+	» 4.690.000.000
f) Leggi 10 agosto 1945, n. 491, articolo 6; 22 novembre 1945, n. 791, articolo 10; 6 settembre 1946, n. 131, articolo 6 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30. maggio 1947, n. 518 (capitolo n. 227) .	—	+	» 156.000.000
g) Legge 17 febbraio 1951, n. 54, riguardante l'Ospedale policlinico di Modena (capitolo n. 180)	—	+	» 350.000.000
h) Legge 16 giugno 1951, n. 557, riguardante il Cavo napoleonico (capitolo n. 180)	—	+	» 1.500.000.000
i) Legge 25 giugno 1949, n. 409 e legge 27 ottobre 1951, n. 1402 concernenti fra l'altro, i piani di ricostruzione in dipendenza di danni bellici (capitolo n. 228)	—	+	» 172.013.475
l) Legge 30 agosto 1951, n. 963, riguardante la « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » (capitolo n. 193) . . .	—	+	» 500.000.000
<i>Da riportarsi . . .</i>		+	L. 14.213.013.475

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Spese ordinarie	Spese straordinarie
<i>Riporto</i>		+ L. 14.213.013.475
m) Decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, riguardante la locazione di immobili urbani (capitolo n. 22)	+ L. 10.000.000	
Legge 9 aprile 1949, n. 264 (art. 60) concernente spese per avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontaria- mente disoccupati	+ L. 10.000.000	+ » 3.000.000.000 + L. 17.713.013.475
	+ L. 17.723.013.475	
B) Diminuzioni:		
a) Decreto legislativo del Capo provvi- sorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 418, concernente contributi all'Ente acquedotto pugliese (capitolo n. 149)	—	— L. 2.400.000
b) Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, riguardante contributi all'A.N.A.S. (capitolo n. 101)	— L. 246.300	—
	— L. 246.300	— L. 2.400.000
	— L. 2.646.300	
C) Diminuzione per cessazione d'oneri derivanti da provvedimenti legislativi:		
a) Legge 28 maggio 1942, n. 664, riguar- dante lavori in gestione dell'acquedotto pu- gliese (capitolo n. 150)	—	— L. 100.000.000
b) Leggi 6 marzo 1950, n. 171 e 2 aprile 1951, n. 315, concernenti spese in dipendenza dei nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campa- nia e Molise (capitolo n. 192)	—	— » 1.400.000.000
c) legge 2 dicembre 1951, n. 1549, riguardante lavori in gestione dell'Ente acquedotti siciliani (cap. n. 203)	—	— » 505.798.770
	—	— L. 2.005.798.770
	— L. 2.005.798.770	
2. Per incremento o diminuzione dell'onere:		
a) Per incremento delle spese generali (capitoli nn. 21, 22, 23, 28, 30, 32, 36, 106, 108, 109, 111, 114, 115, 116, 133, 135, 136)	+ L. 342.909.000	+ L. 82.300.600
b) Per incremento e diminuzione delle spese di manutenzione delle opere (capitoli nn. 46, 55, 69, 70, 71, 93, 94, 95, 212 e 234)	— » 190.500.000	— » 3.000.155
	— L. + 152.409.000	+ L. 79.299.845
	+ L. 231.708.845	

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese previste per l'esercizio 1952-53 si classificano come segue :

OGGETTO	Stanziamenti complessivi	Spese per il personale	Spese per i servizi	Percentuale rispetto al totale delle spese effettive	
				delle spese di personale	delle spese per i servizi
SPESE EFFETTIVE ORDINARIE.					
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	14.930.310.000	13.831.310.000	1.099.000.000		
Spese generali di personale e diverse relative al Magistrato alle acque	85.599.000	69.499.000	16.100.000		
Debito vitalizio	806.000.000	806.000.000	»		
Opere in gestione dell'Amministrazione centrale	1.725.000.000	»	1.725.000.000		
Opere in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	3.125.000.000	»	3.125.000.000		
Contributi ad aziende autonome	3.600.000	»	3.600.000		
	20.675.509.000	14.706.809.000	5.968.700.000		
SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE.					
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	435.100.000	6.000.000	429.100.000		
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati	1.326.104.000	1.066.104.000	260.000.000		
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	33.000.000	»	33.000.000		
Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale e contributo ad Aziende autonome e enti vari	15.820.400.000	»	15.820.400.000	10,57	89,43
Spese generali relative alle nuove costruzioni ferroviarie	391.000.000	349.700.000	41.300.000		
Autorizzazioni di spese non ripartite	8.000.000.000	»	8.000.000.000		
Opere a pagamento non differito in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	76.044.350.000	»	76.044.350.000		
Sistemazioni di passate gestioni	»	»	»		
Annualità per opere straordinarie in concessione e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	29.776.104.800	»	29.776.104.800		
Spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie	87.382.845	»	87.382.845		
	131.913.441.645	1.421.804.000	130.491.637.645		
Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	152.588.950.645	16.128.613.000	136.460.337.645		
MOVIMENTO DI CAPITALI.					
Estinzione di debiti	237.020	»	237.020		
TOTALE GENERALE	152.589.187.665	16.128.613.000	136.460.574.665		

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CENNI ILLUSTRATIVI SUL DISEGNO DI LEGGE

Lo schema di legge per l'approvazione dello stato di previsione qui allegato sostanzialmente non si differenzia dalla legge di bilancio dell'esercizio 1951-52 e autorizza spese che hanno quasi una analoga portata di quelle dell'anno in corso. Vi è un incremento degli stanziamenti, ma esso va a compensare in parte i maggiori costi delle opere e in parte l'incidenza degli oneri in annualità impegnati in passato; di modo che ai fini degli investimenti il ritmo della attività del Ministero nel prossimo futuro resterà pressochè invariato, specie se si tien conto delle leggi speciali che separatamente sono in corso e che immetteranno altri fondi nel bilancio dei lavori pubblici.

L'articolo 1 approva lo stato di previsione che comporta l'autorizzazione di pagamenti per complessive lire 152.589.187.665, le quali si riferiscono ad oneri:

1° di parte ordinaria di bilancio, riguardanti spese generali e debito vitalizio per	L.	15.821.909.000
2° di parte ordinaria di bilancio, riguardanti lavori di manutenzione di opere e un contributo all'A.N.A.S. per	»	4.853.600.000
3° di parte straordinaria di bilancio, concernenti spese generali per	»	2.185.204.000
4° per opere di carattere straordinario a pagamento immediato, per concorsi e sussidi, giusta autorizzazioni di spesa precisate per il loro importo e la loro destinazione dagli articoli 2, 3 e 4 dello schema di legge in esame, per	»	80.170.000.000
5° per opere di carattere straordinario a pagamento immediato e per contributi in unica soluzione a enti vari e privati, giusta autorizzazioni di spesa contemplate da leggi speciali, per	»	19.694.750.000
6° di parte straordinaria di bilancio, in dipendenza dell'incidenza delle spese in annualità, autorizzate in esercizi finanziari decorsi, per	»	24.845.474.170
7° di parte straordinaria di bilancio, in dipendenza di nuovi stanziamenti per spese in annualità concernenti opere a pagamento differito, contributi e sussidi, giusta limiti di impegno fissati da leggi speciali e dagli articoli 4 e 5 dello schema di legge di cui sopra, per	»	5.018.013.475
8° di parte straordinaria di bilancio, riguardanti spese della categoria « Movimenti di capitali », per	»	237.020
	L.	<u>152.589.187.665</u>

Gli articoli dal n. 2 al n. 5, come già accennato, precisano l'entità delle autorizzazioni di spesa per oneri concernenti opere di carattere straordinario a pagamento immediato e differito, concorsi, sussidi e contributi, per effetto di norme contenute in leggi organiche generali. Più precisamente:

l'articolo 2 autorizza spese per	L.	37.170.000.000
» 3 » » »	»	40.000.000.000
» 4 » » »	»	930.000.000
» 5 » » »	»	3.760.000.000
	L.	<u>81.860.000.000</u>

In corrispondenza di dette autorizzazioni di spesa, come ora precisate nel loro importo — avuto riguardo alle specifiche indicazioni del disegno di legge per la destinazione delle varie somme e alla ripartizione delle assegnazioni globali secondo le previste occorrenze dei vari settori dell'Amministrazione dei lavori pubblici — sono stati fissati gli stanziamenti nelle voci di bilancio come risulta riassuntivamente nella seguente tabella:

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero del capitolo		L.	Autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti
Esercizio 1951-52	Esercizio 1925-53		
Articolo 2.			
166	139	L.	25.000.000
168	143		550.000.000
169	144		600.000.000
170	145		300.000.000
171	146		100.000.000
176	147		50.000.000
183	151		330.000.000
184	152		500.000.000
185	153		150.000.000
201	166		3.500.000.000
—	168		1.000.000.000
207	170		2.045.000.000
212	172		350.000.000
217	174		1.345.000.000
222	176		1.800.000.000
227	178		900.000.000
232	180		1.250.000.000
237	182		955.000.000
242	184		700.000.000
247	186		350.000.000
252	188		2.900.000.000
257	190		1.200.000.000
263	193		3.800.000.000
268	195		850.000.000
273	197		1.600.000.000
279	200		3.000.000.000
286	202		4.000.000.000
296	206		3.020.000.000
		L.	<u>37.170.000.000</u>

Articolo 3.

187	154	L.	1.000.000.000
203	169		3.500.000.000
208	171		400.000.000
213	173		1.250.000.000
218	175		1.150.000.000
224	177		2.550.000.000
228	179		3.700.000.000
233	181		3.300.000.000
238	183		2.500.000.000
243	185		350.000.000
		L.	<u>19.700.000.000</u>

Da riportarsi

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero del capitolo			Autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti
Esercizio 1949-1950	Esercizio 1950-51		
		<i>Riporto . . . L.</i>	19.700.000.000
248	187	4.000.000.000
253	189	1.400.000.000
258	191	7.500.000.000
264	194	1.500.000.000
269	196	350.000.000
274	198	950.000.000
280	201	4.000.000.000
289	205	600.000.000
		<i>L.</i>	<u>40.000.000.000</u>
Articolo 4.			
317	227 L.	<u>930.000.000</u>
Articolo 5 (punto 1°).			
305	215 L.	<u>1.500.000.000</u>
Articolo 5 (punto 2°).			
309	219 L.	<u>30.000.000</u>
Articolo 5 (punto 3°).			
314	224 L.	<u>30.000.000</u>
Articolo 5 (punto 4°).			
301	211 L.	600.000.000
303	213	40.000.000
306	216	80.000.000
309	219	600.000.000
314	224	880.000.000
		<i>L.</i>	<u>2.200.000.000</u>

Gli stanziamenti correlativi alle autorizzazioni di spesa contemplate dagli articoli 2 e 3 dello schema di legge di bilancio sono stati raggruppati come al quadro seguente per mettere in evidenza i fondi in gestione dell'Amministrazione centrale e degli uffici decentrati.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

UFFICI che amministrano i fondi	Fondi di cui all'art. 2 della legge di bilancio		Fondi di cui all'art. 3 della legge di bilancio		TOTALE
	Capitoli	Importo	Capitoli	Importo	
Amministrazione centrale	139 143 144 145 146 147 151 152 153 166	6.105.000.000	154	1.000.000.000	7.105.000.000
Magistrato alle acque e Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia	170	2.045.000.000	169	3.500.000.000	5.545.000.000
Provveditorato opere pubbliche Trento	172	350.000.000	171	400.000.000	750.000.000
Provveditorato opere pubbliche Milano	174	1.345.000.000	173	1.250.000.000	2.595.000.000
Provveditorato opere pubbliche Torino	176	1.800.000.000	175	1.150.000.000	2.950.000.000
Provveditorato opere pubbliche Genova	178	900.000.000	177	2.550.000.000	3.450.000.000
Provveditorato opere pubbliche Bologna	180	1.250.000.000	179	3.700.000.000	4.950.000.000
Provveditorato opere pubbliche Firenze	182	955.000.000	181	3.300.000.000	4.255.000.000
Provveditorato opere pubbliche Ancona	184	700.000.000	183	2.500.000.000	3.200.000.000
Provveditorato opere pubbliche Perugia	186	350.000.000	185	350.000.000	700.000.000
Provveditorato opere pubbliche Roma	188	2.900.000.000	187	4.000.000.000	6.900.000.000
Provveditorato opere pubbliche L'Aquila	190	1.200.000.000	189	1.400.000.000	2.600.000.000
Provveditorato opere pubbliche Napoli	193	3.800.000.000	191	7.500.000.000	11.300.000.000
Provveditorato opere pubbliche Bari	195	850.000.000	194	1.500.000.000	2.350.000.000
Provveditorato opere pubbliche Potenza	197	1.600.000.000	196	350.000.000	1.950.000.000
Provveditorato opere pubbliche Catanzaro	200	3.000.000.000	198	950.000.000	3.950.000.000
Provveditorato opere pubbliche Palermo	202	4.000.000.000	201	4.000.000.000	8.000.000.000
Provveditorato opere pubbliche Cagliari	206	3.020.000.000	205	600.000.000	3.620.000.000
Tutti gli uffici decentrati	168	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000
		37.170.000.000		40.000.000.000	77.170.000.000

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli stanziamenti indicati nel loro complesso in lire 19.694.750.000 al punto 5° delle note illustrative per l'articolo 1 sono stati determinati in relazione a speciali provvedimenti legislativi emanati e sono stati iscritti nei capitoli appresso indicati:

Capitolo n. 141. — Legge 2 aprile 1951, n. 314: Costruzione autostrada Genova-Savona	L.	2.000.000.000
Capitolo n. 142. — Legge 27 novembre 1951, n. 1558. Sistemazione strade statali dell'Italia meridionale e insulare	»	4.000.000.000
Capitolo n. 149. — Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 620, decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 227, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 418, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1494. Contributo all'Ente autonomo acquedotto pugliese	»	15.400.000
Capitolo n. 152. — Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840. Lavori dipendenti dal terremoto del 1908	»	200.000.000
Capitolo nn. 152 e 153. — Legge 29 luglio 1949, n. 531. Maggiorazione sussidi per terremoti	»	1.500.000.000
Capitolo n. 167. — Legge 10 agosto 1950, n. 647. Opere nelle zone depresse centro-settentrionali	»	8.000.000.000
Capitolo n. 170. — Decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 171. Consolidamento Basilica S. Marco di Venezia	»	9.600.000
Capitolo n. 170. — Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845. Salvaguardia carattere lagunare e monumentale di Venezia	»	30.000.000
Capitolo n. 180. — Legge 17 febbraio 1951, n. 54. Completamento policlinico di Modena	»	350.000.000
Capitolo n. 180. — Legge 16 giugno 1951, n. 557. Sistemazione Cavo napoleonico	»	1.500.000.000
Capitolo n. 193. — Legge 30 agosto 1951, n. 963. Riparazione opere della Mostra d'oltremare	»	500.000.000
Capitolo n. 204. — Decreti del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 2 e 31 luglio 1947, n. 1033. Contributo all'Ente siciliano di elettricità	»	1.589.750.000
	L.	<u>19.694.750.000</u>

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese per l'importo di lire 24.845.474.170, indicato al punto 6° delle note illustrative all'articolo 1 sono dovute all'incidenza sul bilancio dell'esercizio 1952-53 delle annualità impegnate in esercizi decorsi principalmente per effetto delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 22 giugno 1950, n. 480, 12 luglio 1949, n. 460, e 10 agosto 1950, n. 660, del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 29 giugno 1950, n. 471, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, della legge 25 giugno 1949, n. 409, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, e delle leggi 4 maggio 1951, n. 385, e 11 luglio 1941, n. 809.

Detta somma di lire 24.845.474.170 è iscritta ai capitoli che vanno dal n. 210 al n. 234.

Le spese per l'importo di lire 5.018.013.475, indicato al punto 7° delle note illustrative all'articolo 1 sono dovute a leggi organiche o a provvedimenti legislativi speciali e corrispondono agli stanziamenti in aumento dei capitoli appresso indicati:

Capitoli nn. 211, 213, 216, 219, 224. — Legge 3 agosto 1949, n. 589. Contributi a enti locali	L.	2.260.000.000
Capitolo n. 215. — Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Sovvenzioni per impianti elettrici	»	1.500.000.000
Capitolo n. 227. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, legge 25 giugno 1949, n. 409, legge 2 luglio 1949, n. 408. Opere in concessione, contributi in annualità a privati che riparano o ricostruiscono propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra e costruzione di nuovi edifici da parte di istituti per case popolari	»	930.000.000
Capitolo n. 227. — Legge 10 agosto 1945, n. 491, decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 791, legge 6 settembre 1946, n. 131, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 518. Contributi in annualità a privati che riparano propri alloggi danneggiati dalla guerra e a istituti case popolari, ecc. per case per i senza tetto	»	156.000.000
Capitolo n. 228. — Legge 25 giugno 1949, n. 409. Opere in concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione	»	172.013.475
	L.	<u>5.018.013.475</u>

L'articolo 6 stabilisce che per il pagamento dei compensi per revisione dei prezzi contrattuali debbono essere impiegati i fondi stanziati per opere nelle varie voci di bilancio di parte ordinaria e di parte straordinaria.

L'articolo 7 dispone che il fondo globale di lire 3.000.000.000 iscritto al capitolo n. 235, per provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, sarà ripartito, con decreti del Ministro del tesoro, durante l'esercizio finanziario tra le voci di bilancio su cui dovranno gravare le spese per i programmi da attuare.

L'articolo 8 approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'A.N.A.S. per l'esercizio 1952-53, ecc.

Premesso questi brevi cenni, confido che vorrete accordare il vostro favorevole suffragio al disegno di legge che segue:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 è autorizzata la spesa di lire 37.170.000.000 per provvedere:

a) a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonché a concorsi e sussidi in dipendenza del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1952-53 la spesa di lire 40.000.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché, in base alle dispo-

sizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, e nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione dagli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione superiore;

b) alla riparazione di alloggi di proprietà privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti e alla ricostruzione di propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

e) alla colmata di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

Art. 4.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1952-1953 il limite di impegno di lire 930.000.000 per:

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1° la concessione ai sensi dell'articolo 16 (secondo e terzo punto) del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonché dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409:

a) di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti a proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati danneggiati da eventi bellici, per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;

b) di contributi in sessanta semestralità da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a);

c) di contributi costanti per trenta anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

2° la concessione ad enti vari ed a cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi degli articoli 56 e 57 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi;

3° la concessione ad Istituti di case popolari e a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 5.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1952-53 i seguenti limiti d'impegno per pagamenti differiti relativi a:

1° sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 1.500.000.000;

2° contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000.000;

3° contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sani-

tarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000.000;

4° concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 2.200.000.000 di cui:

a) per la costruzione di opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 lire 600.000.000, destinate per lire 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 40.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, lire 80.000.000, destinate per lire 40.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 589, lire 600.000.000, destinate per lire 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 680.000.000, destinate per lire 340.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

f) per opere ospedaliere di cui all'articolo 7 della citata legge n. 589, lire 200.000.000.

Art. 6.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 7.

Il fondo globale di lire 3 miliardi iscritto al capitolo n. 235 dell'annesso stato di previsione, in attuazione dell'articolo 60 della legge

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

29 aprile 1949, n. 264, riguardante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, sarà, con decreti del Ministro del tesoro, ripartito fra le voci di bilancio su cui dovranno gravare le spese per i programmi da realizzare.

Art. 8.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1952-53, allegato allo stato

di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonché le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.